



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 322 del 02/04/2025

**Oggetto: RINNOVO CONTRATTO DI COMODATO D'USO DI AUTOMEZZO
OPEL VIVARO PRESSO LA S.O.C. SERVIZIO DI SALUTE MENTALE
TERRITORIALE DELL'A.S.L. V.C.O.**

**DIRETTORE GENERALE - DOTT. FRANCESCO CATTEL
(NOMINATO CON DGR N. 25-655/2024/XII DEL 23/12/2024)**

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DOTT.SSA BARBARA BUONO

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA DANIELA KOZEL



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIO

L'estensore dell'atto: Zambrino Pasquale

Il Responsabile del procedimento: Succi Manuela

Il Dirigente/Funzionario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC Gestione Economico Finanziaria e Patrimonio di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Rilevato che, nell'ambito di ricognizione effettuata su arredi ed attrezzature concesse a titolo di comodato d'uso è stata chiesta la verifica dei beni assegnati presso la S.O.C. Servizio di Salute Mentale Territoriale di Verbania;

Richiamata la nota di riscontro, pervenuta via mail il 18/03/2025 nella quale veniva confermato l'utilizzo dei beni concessi a titolo di comodato d'uso;

Dato atto che, tra i beni verificati, occorre procedere al rinnovo del contratto di un automezzo Opel Vivaro Targa FD905XD identificato con numero di inventario 3/435916 nel registro beni di terzi;

Rilevato che, con Prot. n. 0019216/25 del 18/03/2025, è stata chiesta ad A.V.A.P., proprietaria del veicolo, la disponibilità al rinnovo del comodato d'uso di N. 1 Automezzo Opel Vivaro Targa FD905XD, ricevendo parere favorevole, come da riscontri conservati agli atti;

Ritenuto, per quanto sopra citato, di approvare la bozza di contratto per il rinnovo del comodato d'uso in conformità al disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A);

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

1. **Di approvare**, per tutte le motivazioni esposte in premessa, il rinnovo in comodato d'uso gratuito del seguente bene:

N. 1 Automezzo Opel Vivaro Targa FD905XD identificato con numero di inventario 3/435916 nel registro beni di terzi, il cui utilizzo è regolato da contratto di comodato d'uso scaduto in data 31.12.2024;

2. **Di stipulare** il relativo contratto di comodato d'uso gratuito, in conformità alla bozza di contratto allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

-
3. **Di demandare** al Direttore della S.O.C. Gestione Economico Finanziaria e Patrimonio la sottoscrizione del contratto di comodato d'uso ai sensi dell' art. 4.6 del Regolamento Aziendale di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12.05.2017 e modificato con Delibera n. 65 del 28.01.2020.

All. A)



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale: Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it
P.I./Cod.Fisc. 00634880033

CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia fra **ASSOCIAZIONE VOLONTARI AIUTO AMMALATI PSICHICI** avente sede in **Verbania (VB), P.zza San Leonardo,6 (C.F. 93019090039)** qui di seguito chiamata **COMODANTE**, nella persona del suo Legale rappresentante _____

e

L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. – in prosieguo d'atto denominata **COMODATARIO** con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini n. 117, P.I. 00634880033, nella persona del Direttore della S.O.C. Gestione Economico Finanziaria – Patrimonio Dott.ssa Succi Manuela.

Si conviene e stipula quanto segue

Art.1

Il COMODANTE dà e concede in comodato d'uso a titolo gratuito, al COMODATARIO che a tal titolo riceve e accetta, in perfetto stato di funzionamento e coperto da garanzia il seguente bene:

N. 1	OPEL VIVARO TARGA FD905XD	
------	---------------------------	--

Da destinare alla S.O.C. Servizio di Salute Mentale Territoriale

Art.2

In deroga all'art.1807 del codice civile il comodatario dichiara di accollarsi la responsabilità per ogni peggioramento dello stato di efficienza del veicolo oggetto del presente contratto;

Art.3

Il presente contratto decorrerà dalla data di sottoscrizione e avrà scadenza il 31/12/2027. Il contratto potrà essere rinnovato previa assunzione di specifico provvedimento.

Alla scadenza del termine sopra convenuto, il comodatario ha l'obbligo di restituire il veicolo oggetto del presente contratto.

Tuttavia, ai sensi dell'art.1810 del C.C., nell'ipotesi in cui sopravvenga una necessità urgente ed imprevista da parte del comodante, questi può esigerne la restituzione immediata anche in pendenza del termine convenuto;

Art.4

Il comodatario dichiara di aver controllato lo stato di efficienza del veicolo e di averlo trovato idoneo all'uso pattuito.

Al termine del rapporto di comodato il comodatario si impegna a riconsegnarlo al comodante nello stato in cui esso si trova al momento della stipula del presente contratto, con esclusione del normale deperimento d'uso;

Art.5

Tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione, necessarie al mantenimento del veicolo in perfette condizioni di efficienza, saranno a carico del comodatario, che dichiara di accollarsene obbligandosi inoltre ad eseguirle con le modalità e la periodicità indicate nell'apposito libretto della Casa di produzione del veicolo stesso;

Art.6

Il comodatario potrà utilizzare il veicolo per l'uso stabilito nel contratto e non potrà cederlo, neppure temporaneamente, in uso a terzi né a titolo gratuito né a titolo oneroso.

In caso contrario, il comodante potrà richiedere l'immediata restituzione del veicolo, oltre al risarcimento del danno;

Art.7

Le riparazioni, migliorie o modifiche eventualmente eseguite dal comodatario non comporteranno per il comodante alcun obbligo di compenso e saranno da lui acquisite, salvo sempre per il comodante il diritto di pretendere dal comodatario il ripristino dello stato di efficienza del veicolo nello stato in cui questi lo ha ricevuto.

Il contratto si risolverà automaticamente per fatto e colpa del comodatario nell'ipotesi di mutata destinazione d'uso del veicolo;

Art.8

Il COMODANTE potrà controllare o far controllare da terzi il veicolo oggetto del presente contratto previa comunicazione scritta al comodatario;

Art.9

Restano a carico del comodatario le spese inerenti al contratto di assicurazione ed ai suoi rinnovi periodici, nonché le spese inerenti la tassa di circolazione. Le parti si danno reciproco atto che il comodatario solleva il comodante da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla circolazione del veicolo carente di assicurazione e bollo;

Art.10

In caso di sinistro il comodatario è obbligato, indipendentemente dalla responsabilità, ad inviare immediatamente al comodante la denuncia del danno. Le spese di ripristino saranno completamente a carico del comodatario;

Art.11

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1806 del C.C., le parti convengono che il valore di stima del veicolo concesso in comodato, sarà stabilito al momento del perimento del veicolo stesso, secondo i parametri correnti.

Detta stima è effettuata unicamente al fine della responsabilità per perimento del veicolo oggetto del presente contratto, restando inteso che la proprietà del medesimo permane per legge in capo al comodante;

Art.12

Il contratto potrà essere disdetto a cura di una delle due parti con lettera raccomandata con preavviso di almeno tre mesi;

Art.13

Qualsiasi modifica al presente contratto può avere efficacia tra le parti soltanto con atto scritto;

Art.14

Il comodante dovrà provvedere alla comunicazione presso la competente Motorizzazione Civile della cessione in comodato d'uso dell'automezzo, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 94, comma 4 bis del Codice della Strada, modificato dalla Legge n. 120 del 29/07/2010 in materia di aggiornamento della carta di circolazione e degli archivi nazionali della motorizzazione.

Art.15

In conformità a quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 N. 131, il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso;

Art.16

Per tutte le eventuali controversie derivanti dal presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro competente di Verbania.

Art.17

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti si riportano alle disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti;

Letto, approvato e sottoscritto

Omegna, li

Per il COMODANTE
A.V.A.P

Il legale Rappresentante

Per il COMODATARIO
ASL VCO

Il Legale Rappresentante
Il Direttore della S.O.C.
Gestione Economico
Finanziaria – Patrimonio
Dott.ssa Succi Manuela

